

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

N. R.G. 47500/2022

ORDINANZA

Il giudice designato, a scioglimento della riserva, sulla domanda cautelare in corso di causa proposta da _____ lette le note della parte resistente, osserva:

Non vi è dubbio che la sospensione giudiziale dell'ordine di allontanamento conseguente al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari non esaurisca tutte le possibili forme di tutela in via urgente, giacché consente esclusivamente di evitare che venga eseguito un provvedimento di espulsione nelle more del ricorso, ma non vale a regolarizzare sotto ogni profilo la situazione del soggetto a cui sia stato negato il rinnovo. Esemplificativo è proprio il caso in cui il soggetto abbia in corso o sia in procinto di concludere un rapporto di lavoro subordinato: la semplice sospensione del diniego risulta infatti insufficiente a consentire la regolare prosecuzione del rapporto lavorativo, determinando un danno indubbiamente grave e di difficile ristoro, peraltro in un ambito, quale il diritto al lavoro, di rilievo costituzionale (artt. 4, 35 Cost.).

Sotto altro profilo, va evidenziato come la richiesta ex art. 700 c.p.c. di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del ricorso appaia coerente col sistema delineato dal legislatore a tutela di numerosi diritti dello straniero, assicurati in via provvisoria in attesa di un accertamento definitivo, al fine di scongiurare evenienze che precludano in radice il loro esercizio.

E così, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio è previsto espressamente in favore del richiedente asilo in attesa della decisione della commissione, nonché, in caso di ricorso giurisdizionale, per tutte le ipotesi di sospensione automatica del diniego della Commissione o per i casi di sospensione disposta dal giudice; il medesimo istituto è previsto in favore dei richiedenti la cittadinanza o l'apolidia; senza contare che al titolare di permesso di soggiorno in scadenza, che formuli istanza di rinnovo, è rilasciato, ai sensi del dpr 394/1999, un duplicato della richiesta munito di timbro datario e firma del funzionario, che vale ad assicurare al portatore in via prioritaria la continuità dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma più in generale ad attribuirgli una condizione di regolare permanenza sul territorio in attesa del rinnovo.

In altre parole lo straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Ora, la situazione soggettiva di colui che - ricevuto un diniego di rinnovo ad opera dell'amministrazione - abbia impugnato il provvedimento sfavorevole in sede giudiziale ed ottenuto un provvedimento di sospensione del diniego, è assimilabile, sul piano fattuale, a quella della persona in attesa del pronunciamento della PA sulla sua istanza di rinnovo. La sospensione del diniego, infatti, colloca nuovamente il richiedente nel momento dell'attesa di una decisione sulla sua istanza. È indubitabile che la sospensione medesima sia idonea ad evitare il più grave degli effetti conseguenti al diniego, ovvero il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, e tuttavia essa non garantisce il persistere di altre prerogative di non poco rilievo.

In assenza di una disciplina formalmente regolatrice della specifica posizione processuale che qui viene in esame, appare ragionevole ipotizzare una applicazione analogica delle disposizioni in tema di rinnovo del permesso di soggiorno (in particolare l'art. 13 comma 3 del d.p.r. 394/99), per sostanziale identità delle due situazioni fattuali (quella regolata e

quella su cui la legge rade) e dunque la individuabilità di una *eadem ratio* tra i casi normati e quelli non normati; si può aggiungere quale ulteriore argomento a sostegno della interpretazione proposta, la complessiva coerenza del sistema che ne deriva (e per converso la irrazionale disparità di trattamento che discenderebbe dalla soluzione contraria).

A tali considerazioni si aggiunge quella per cui la proposta di assunzione formulata in favore del ricorrente (di cui è peraltro documentata la serietà attraverso la complessiva produzione di parte ricorrente) verrebbe vanificata ove lo straniero non fosse in grado di concludere un rapporto di lavoro regolare, con l'ulteriore conseguenza che l'intero percorso volto al suo radicamento sul territorio nazionale rischierebbe di essere posto nel nulla; si tratta di circostanze fattuali che a parere di questo giudice sono idonee a concretare il requisito del *periculum in mora*.

La causa viene dunque rinviata per la prosecuzione nel merito, al fine di verificare se – alla luce dell'effettivo compimento del percorso di integrazione – sussistano gli estremi per il riconoscimento al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

p.q.m.

ordina il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del presente giudizio;

fissa per la prosecuzione della causa nel merito l'udienza del _____ ore.

Si comunichi
Roma, 05/10/2022

IL GIUDICE
Cecilia Pratesi